

COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

Rupubbl. all'Albo Pretorio il giorno 16/1/2006 Rep. Nº 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELenza opposizione. CONSIGLIO COMUNALE N° 37 Il Segretar

Il Segretario C.

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno duemilacinque addì ventotto del mese di novembre alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA Pubblica di 1a convocazione.

| COGNOME e NOME | CARICA | Pr. | As. |
|----------------------|--------------|-----|-----|
| MARENGO Gianfranco | Sindaco | X | |
| TRUCCO Chiara | Vice Sindaco | X | |
| TESTA Giulio | Assessore | X | |
| BALBO Piero | Assessore | X | |
| PANERO Carlo Antonio | Assessore | X | |
| BORIS Franco | Assessore | X | |
| SABBATINI Bruno | Assessore | X | |
| VALLOME Flavio | Consigliere | X | |
| GIUGGIA Stefano | Consigliere | X | |
| GALLIANO Francesca | Consigliere | X | |
| ARNAUDO Cristiana | Consigliere | X | |
| ISAIA Alberto | Consigliere | X | |
| ANELLO Alberto | Consigliere | | X |
| FRANCO Elio | Consigliere | X | |
| PETTITI Giampiero | Consigliere | X | |
| QUAGLIA Stefano | Consigliere | X | |
| CASALLONI Giacomo | Consigliere | X | |
| 2 | | | |
| | TOTALE | 16 | 01 |

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale a scavalco Sig.ra Donatella MAZZOTTA,

Il Sig. MARENGO Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'Assessore BALBO Piero illustra il regolamento e comunica che sarà aggiunto oltre al verde anche legna e derivati all'art. 6 lett. C).

Il Consigliere PETTITI Giampiero: "La Commissione ha lavorato bene per tutti i regolamenti oggi all'ordine del giorno, ma mi sento di far notare come l'applicazione impone comunque il buon senso perché è molto importante educare il cittadino".

L'Assessore TRUCCO Chiara: "Dopo anni di sostegno alla raccolta differenziata, nonostante gli sforzi dell'Amministrazione di dotare di cassonetti per la differenziata praticamente accessibili a tutti e avere fatto informazione anche a mezzo stampa, si constata che ancora ci sono conferimenti non corretti che non ci hanno permesso di raggiungere il 35% e quindi non possiamo più lasciare il problema alla discrezione dei singoli, ma si rende necessaria l'applicazione delle sanzioni e dopo l'approvazione di questo regolamento il Corpo di Polizia Municipale emanerà un'ordinanza. Chiarisce che le guardie ecologiche volontarie, almeno in un primo momento di applicazione del regolamento, avranno il compito di incentivare la raccolta differenziata".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Il Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997, cd. Decreto Ronchi, è stato emanato in attuazione delle Direttive UE 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi perseguendo lo scopo di diminuire l'impatto dei rifiuti creando un'organica rete gestionale su tutto il territorio nazionale;
- In sostanza il decreto suddetto ha introdotto una radicale riforma nell'intero sistema della gestione rifiuti che ancora oggi a distanza di anni dalla sua entrata in vigore può dirsi attuata solo in parte;
- Con il Decreto Ronchi, il cui testo è stato nel corso degli anni sottoposto a molteplici modifiche, muta completamente l'approccio nei confronti del problema rifiuti nel senso che sostituisce completamente il concetto di smaltimento con quello di gestione dei rifiuti;
- Acquistano, quindi, particolare rilievo tutte le fasi e le operazioni che stanno a monte dello smaltimento con particolare riguardo per l'attività preventiva di riduzione dei rifiuti, per la raccolta differenziata, per le operazioni di riutilizzo, riciclaggio e recupero della materia ed, infine, per il recupero di energia, riducendo, quindi, lo smaltimento ad un ruolo del tutto residuale nell'ambito dell'intero processo di gestione dei rifiuti;
- L'art. 23 del più volte citato decreto riserva ai Comuni la competenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000;
- Gli enti devono disciplinare tale gestione con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, assicurino la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione, fissino le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, quelle del conferimento e della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali no pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, promuovano la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima rispetto alle altre forme di smaltimento;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE F.to MARENGO Gianfranco

IL SEGRETARIO C.LE F.to Donatella MAZZOTTA

| The second secon | |
|--|--|
| CERTIFICATO DI | PUBBLICAZIONE |
| oblicazione azione è copia conform e per 15 giorni consecu e viene contestualn | ne all'originale e viene pubblicata all'Albo tivi con decorrenza dalgDIC2005 nente comunicata ai capigruppo. |
| C. 2005 (C. 2005) | IL SEGRETARIO COM.LE |
| NN | |
| | oblicazione azione è copia conform e per 15 giorni consecu e viene contestualn |

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

| | Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 267/2000. | dell' art. 134 comma 4 D.LGS |
|-------|--|------------------------------|
| | Divenuta definitivamente esecutiva in dataai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000 | 2 0 DIC. 2005 |
| Alece | ai sensi art. 134 - comma 3 dei D.LGS 267/2000 |). |

1 6 GEN, 2006 Verzuolo, lì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI VERZUOLO

Alberta Delibertations

OCC N. 3.V. det .L8/11./2005

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO "A" ALLA D.C.C. n. DEL

Indice

TTTOLO I

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

Art. 4 Campo di applicazione ed esclusioni

Art. 5 Competenze del Comune

Art. 6 Divieti e criteri di comportamento

TITOLO II

Art. 7 Flussi di rifiuto captabili

Art. 8 Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e di conferimento

Art. 9 Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti

Art.10 Conferimento e raccolta di rifiuti animali

Art. 11 Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 12 Estensione e frequenze del servizio di raccolta

Art. 13 Trattamento domestico della frazione organica

Art. 14 Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

Art. 15 Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

Art. 16 Obbligo di riciclaggio e commercializzazione dei residui recuperabili

Art. 17 Gestione dei rifiuti presso le utenze non domestiche

Art. 18 Rifiuti provenienti da attività mercatale

Rt.19 Luna park, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

TITOLO III

Art. 20 Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

TITOLO IV

Art. 21 I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

Art. 22 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

TITOLO V

Art. 23 Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

Art. 24 Rifiuti sanitari, veicoli a motore

TITOLO VI

Art. 25 Gestione dello spezzamento

TITOLO VII

Art. 26 Abrogazioni

Art. 27 Rinvio

Art. 28 Pubblicità del regolamento

Art. 29 Entrata in vigore

Premessa

Compete al Comune la gestione del rifiuti urbani, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Verzuolo nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 21 D.lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, delle raccolte differenziate nel territorio comunale e dei servizi di nettezza urbana.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Per Comune si intende l'Amministrazione Comunale di VERZUOLO nell'espletamento di tutte le proprie competenze inerenti il presente regolamento
- 2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. così come modificato dalla Decisione del 16/01/02 (2001/118/CE) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3. Per utenza si intende il produttore o il detentore di rifiuti.
- 4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
- Per raccolta si intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- 6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire alla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
- 7. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i..
- 8. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i..
- 9. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
- 10. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997;
- 11. Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm:
- b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 12. Per luogo di produzione dei rifiuti si intende uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 13. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 14. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 15. Per combustibile da rifiuti si intende il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
- 16. Per compost da rifiuti si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.
- 17. Per Bacino d'utenza si intende l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
- 18. Per Ente responsabile di Bacino si intende l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

- 1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali", e secondo le caratteristiche di pericolosità, in "pericolosi" e "non pericolosi";
- 2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del Decreto di cui al comma 4 dell'art. 45 del Dlgs. n. 22/1997.
- Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali:
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i riffuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei riffuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- Sono pericolosi i rifiuti non domestici contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato del D.lgs. 22/97 s.m.i., così come modificato dalla Decisione del 16/01/02 (2001/118/CE).

Articolo 4 - Campo di applicazione ed esclusioni

- Sono disciplinati da presente regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio del Comune per i quali il Comune stesso ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.
- L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati e la disciplina generale dell' isola ecologica sono disciplinate da apposito Regolamento per l'una e apposita convenzione per l'altra, adottati dal Comune.
- 3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge 13/07/1976, n. 615 e dal D.P.R. 24/05/1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione);
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. 13/02/1964, n. 185);
 - ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle acque di scarico (disciplinate dal D.Lgs. n. 152/1999 s.m.i.), esclusi i riffuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - h) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza tini di lucro:
 - i) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - j) alle attività di recupero di cui all'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.
- Sono inoltre esclusi dal presente Regolamento i Rifiuti Speciali non assimilati e Speciali Pericolosi (il cui smaltimento è a carico dei produttori) per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e. s.m.i. servizi integrativi per la gestione degli stessi.

Articolo 5 - Competenze del Comune

- Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
- Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) i criteri ispiratori della gestione del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi, così come individuati col Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello della Sanità, di cui all'art. 45, comma 4., punto b) del D.Lgs. n. 22/1997;
 - c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - d) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o

giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi acqua, ecc.).

- 3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
- 4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato.
- 5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

6. La privativa comunale non si applica:

- a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 D.lgs. n. 22/1997 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
- b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

7. Al Comune competono le seguenti attività:

a) lo smaltimento dei rifiuti, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di

tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico.

b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati; essa costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti;

c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che può prevedere aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa di un riutilizzo o dell'avvio dei medesimi

al riciclo o alle varie forme di trattamento;

 d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente responsabile di Bacino, alla Provincia e alla Regione;

e) l'attività informativa nei confronti dei cittadini;

f) l'attività di promozione, incentivazione, sostegno, controllo anche sanzionatorio e sviluppo della raccolta differenziata

Articolo 6 - Divieti e criteri di comportamento

È fatto espresso divieto di:

a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;

b) depositare presso i cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività commerciali, ovvero rifiuti provenienti da attività agricole, agro-industriali e da

lavorazioni in genere;

c) incenerire rifiuti di qualunque tipo.

(Fa eccezione la "frazione verde" a condizione che il suo incenerimento non arrechi danni di alcun tipo e non sia in contrasto con le disposizioni vigenti)

d) depositare i rifiuti per cui è prevista la raccolta differenziata nei raccoglitori destinati ai

rifiuti indifferenziati (R.S.U.);

 e) depositare nei cassonetti per la Raccolta Differenziata materiali diversi da quelli previsti, compresi gli involucri o gli imballaggi

f) depositare materiale fuori dai cassonetti, anche se già occupati

- g) conferire nei cassonetti R.S.U. rifiuti che non siano inseriti in sacchi chiusi e legati
- h) danneggiare i contenitori destinati alla raccolta dei R.S.U. e dei rifiuti differenziati.

i) Spostare i cassonetti dalla sede (appositamente definita) in cui sono collocati

 Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

3. In caso di accertata inadempienza, l'organo competente con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali - previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili - dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta

individuato.

 I produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto, devono posizionare i

rifiuti nel luogo e con le modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta.

7. Il Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

Articolo 7 - Flussi di rifiuto captabili

- Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art 3, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:
 - a) RUR (rifiuti urbani riciclabili)
 - carta ed imballaggi in carta e cartone
 - imballaggi in plastica, nylon, polistirolo
 - imballaggi in vetro
 - lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata
 - indumenti dismessi
 - altri materiali riciclabili (ingombranti/beni durevoli)
 - b) RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)
 - medicinali scaduti
 - batterie e pile
 - c) RIFIUTI A MATRICE ORGANICA
 - Rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in: rifiuti organici domestici; rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze ove esistenti
 - rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati.
 - d) RIFIUTI INDIFFERENZIATI
 - I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate.
 - e) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
 - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
 - rifiuti di particolari categorie di cui al successivo titolo 5;

Articolo 8 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

- Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 22/1997.
- 2. L'organizzazione di flussi di raccolta dei rifiuti è la seguente:

a) RUR (Rifiuti Urbani Riciclabili):

1) Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche:

Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori da posizionare se necessario anche in aree di pertinenza delle utenze private.

L'utenza è tenuta a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di plastica ed a ridurre il volume degli imballaggi di grandi dimensioni.

E' consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico.

E' consentito il solo conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI e COMIECO.

2) Imballaggi primari e secondari in plastica

Raccolta mediante conferimento negli appositi cassonetti da posizionare se necessario anche in aree di pertinenza delle utenze private.

L'utenza è tenuta a ridurre il volume degli imballaggi, in particolar modo comprimendo le bottiglie svuotate del contenuto.

E' consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato

9

dalle direttive COREPLA.

3)Imballaggi primari in vetro

Raccolta mediante conferimento negli appositi cassonetti da posizionare se necessario anche in aree di pertinenza delle utenze private.

L'utenza è tenuta ad inserire il rifiuto nei contenitori svuotato del contenuto.

È vietato il conferimento fuori dai contenitori di ogni rifiuto in vetro, ivi compresi imballaggi di grandi dimensioni.

E' consentito rompere il materiale al fine di poterlo inserire all'interno del contenitore.

4)Imballaggi in alluminio e banda stagnata

Raccolta mediante conferimento presso l'isola ecologica o in altri punti di conferimento eventualmente individuati dal Comune.

L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto quanto più possibile privo di residui di cibo o liquido e, per quanto attiene le lattine in alluminio, cercando di ridurne il volume.

E' consentito il conferimento dei materiali previsti e specificati dalle direttive CONAI e CIAL.

5) Indumenti □imessi

Raccolta mediante conferimento nei cassonetti stradali oppure presso l'isola ecologica.

E' vietato il conferimento fuori dai cassonetti.

6) Altri materiali riciclabili

Raccolta domiciliare e presso l'isola ecologica dei beni ingombranti e durevoli. Tali materiali saranno successivamente separati e selezionati a cura del Gestore del Servizio.

b) RUAP (Rifiuti Urbani e Assimilati Pericolosi)

1)Medicinali e farmaci

contenitori stradali in prossimità delle farmacie e isola ecologica

2)Batterie e pile

contenitori stradali individuati con adesivi recanti la dicitura "raccolta batterie usate" e isola ecologica;

presso rivenditori autorizzati al ritiro per quanto attiene le batterie per autoveicoli;

3)Prodotti esausti da sistemi di elettronica

contenitori stradali, isola ecologica, ecobox da distribuire ad enti e aziende che producono tali rifiuti

4)Contenitori di fitofarmaci

conferimento presso l'isola ecologica nei giorni previsti, previa bonifica dei contenitori secondo le modalità di legge

c) RIFIUTI A MATRICE ORGANICA

1)Rifiuti organici domestici

Tale frazione di rifiuti è smaltita anche mediante la pratica del compostaggio domestico. E' consentito l'utilizzo degli scarti organici – prodotti dalle singole utenze domestiche – per il mantenimento di animali domestici.

2)Rifiuti derivanti da giardini e parchi pubblici e privati (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

La frazione verde (sfalci, potature, ramaglie, etc...) deve essere conferita, priva di imballaggi, negli appositi cassonetti stradali o presso l'isola ecologica o altri punti di raccolta eventualmente attivati dal Comune.

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei e a canalizzarne il conferimento secondo le indicazioni provenienti dal responsabile di servizio. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

d) RIFIUTI INDIFFERENZIATI

1) Rifiuti urbani e assimilati indifferenziati

La raccolta dei rifiuti che non rientrano nelle altre categorie specificate è realizzata tramite

cassonetti dislocati sul territorio comunale.

Le utenze sono tenute a conferire in tali cassonetti esclusivamente i rifiuti per cui non è organizzata la raccolta differenziata, contenuti in sacchi ben chiusi.

Al fine di evitare situazioni ambientali indecorose, il Comune potrà fornire - in comodato o in proprietà, previo pagamento di un corrispettivo da determinarsi con provvedimento del competente organo del Comune stesso - la dotazione di un contenitore per lo stoccaggio dei rifiuti fino al passaggio del servizio. In quest'ultimo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lasceranno sul posto il contenitore e il ritiro del medesimo avverrà a cura dell'utenza stessa.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti INDIFFERENZIATI

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- · i rifiuti urbani riciclabili;
- · i rifiuti verdi;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze di attuazione.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma di legge e del presente regolamento.

2)Rifiuti ingombranti

E' garantita la raccolta domiciliare gratuita dei rifiuti ingombranti previa chiamata al numero verde, oppure conferimento presso l'isola ecologica.

Spetta al Gestore del Servizio provvedere, in seguito, alla cernita dei materiali riciclabili, ferro, legno e cartoni.

3) Rifiuti di particolari categorie.

I detentori di beni durevoli di cui all'art. 23, qualora non provvedano alla consegna dei medesimi al rivenditore nel momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, dovranno conferirli al servizio pubblico.

Il Comune si riserva di fissare un corrispettivo per la raccolta e lo smaltimento di speciali tipologie di rifiuti ingombranti.

e) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

1) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani.

Sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 22 e avviati in discarica.

2) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Sono raccolti in contenitori e sistemati in apposito locale chiuso ubicato all'interno del cimitero, in attesa di smaltimento secondo la normativa vigente.

3) Rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dai competenti organi del Comune con specifici provvedimenti a seconda delle rispettive competenze.

Qualora i rifiuti assimilati indifferenziati siano conferiti in contenitori dedicati, gli stessi saranno posizionati in aree di pertinenza delle utenze non domestiche o comunque ad esclusivo uso delle stesse.

Articolo 9 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti

 La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria ecc.) dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta in ossequio alle indicazioni di cui agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 di cui al Titolo .III del D.Lgs. n. 22/1997.

Articolo 10 - Conferimento e raccolta di rifiuti animali

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo al proprietario, al detentore o al conduttore dell'animale di :

a) essere munito di apposita attrezzatura e sacchetti richiudibili per la raccolta delle deiezioni

b) provvedere alla immediata asportazione delle medesime facendo uso della suddetta attrezzatura e al deposito nei cassonetti del rifiuto indifferenziato.

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che l'accompagnatore dimostri il possesso in loco dell'attrezzatura come sopra indicata.

Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi è tenuto al ripristino del sito.

In caso di inosservanza l'Amministrazione potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

Articolo 11 - Ordinanze contingibili e urgenti

- 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, art. 13 comma 1 e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
- Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 12 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

- Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutta la zona perimetrata. I competenti organi del Comune possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.
- 2. Orari e frequenze di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra il Comune e l'Ente Gestore, pertanto questa materia viene demandata a detti accordi. In casi particolari il Comune ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.
- Al fine di fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può intervenire il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 22/1997.

Articolo 13 - Trattamento domestico della frazione organica

- Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione dei rifiuti a matrice organica.
- 2. Le utenze dotate di giardino e/o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione, possono

12

separare dagli altri rifiuti la frazione dei rifiuti a matrice organica e compostarla a mezzo biocompostatore, ovvero tramite corretta gestione di cumulo, di silos di compostaggio o con altra metodica idonea, purché il processo risulti costantemente controllato e non dia luogo ad emissione di esalazioni nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro.

Articolo 14 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

 Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise con provvedimenti dei competenti organi del Comune, dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di informazione della cittadinanza

e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.

3. Per le violazioni di seguito descritte si applicano, tenuto conto degli artt. 114 e 117 Cost. e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., in particolar modo tenuto conto dell'art. 16 della Legge 3/2003 che ha inserito l'art. 7 bis nel T.U. 267/00, le seguenti sanzioni:

 a) da € 25,00 a € 500,00 in caso di conferimento di rifiuti indifferenziati, così come qualificati e determinati agli artt. 7 e 8, nei contenitori dedicati alle raccolte differenziate, così come

individuati all'art. 8;

b) da € 25,00 a € 500,00 per ogni tipologia di RUR (rifiuti urbani riciclabili) conferita con

modalità difformi da quelle previste all'art. 8 del presente Regolamento;

c) ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 22/97, salvo il combinato disposto di cui all'art. 51 co. 2, da € 103,00 a € 619,00 nel caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e di immissione di rifiuti, solidi o liquidi, in acque superficiali e sotterranee, in relazione anche all'art. 6 del presente Regolamento.

d) Sanzione pari al doppio del costo del cassonetto nell'ipotesi di danneggiamento doloso dello

stesso.

e) Da €. 25,00 a €. 500,00 per le infrazioni di cui all'art. 10.

4. È fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca

fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato.

5. I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento, verranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici, salvo quanto disposto all'art. 6

6. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonchè, in via speciale e limitatamante alla materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o ai funzionari delle Asl e alle guardie

ecologiche volontarie previste dalla Legge regionale.

Articolo 15 - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

 Gli operatori economici che si avvalgono di servizi di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare al Comune che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili), al compostaggio (frazione rifiuti a matrice organica) o al recupero al fine di ottenere eventuali riduzioni previste dal Regolamento sulla Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

 I soggetti di cui sopra sono tenuti a far pervenire al Comune copia delle bolle di consegna, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione, che provi l'avvenuto avvio al recupero

dei residui recuperabili consegnati.

Articolo 16 - Obbligo di riciclaggio e commercializzazione dei residui recuperabili

 I soggetti incaricati della gestione del servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare al Comune che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione rifiuti a matrice organica).

13

 I soggetti di cui sopra sono tenuti a far pervenire al Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione, che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.

3. Per quanto riguarda la proprietà dei rifiuti e le condizioni economiche, fa fede quanto stabilito

nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

Articolo 17 - Gestione dei rifiuti presso le utenze non domestiche

 Le utenze non domestiche devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti da loro stesse prodotti, mediante disposizioni volte a perseguire;

la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne

riutilizzo, riciclaggio e recupero;

 la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del D.Lgs. n. 22/1997;

l'eventuale uscita dalla privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di

cui all'art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 22/1997;

2. Le utenze non domestiche sono tenute al conferimento separato degli imballaggi secondo le modalità definite dall'Amministrazione e dall'Ente gestore.

3. Il servizio di raccolta destinato a tali utenze, sarà dimensionato in relazione ad autocertificazioni o - in alternativa - ai limiti quantitativi massimi espressi nel provvedimento di assimilazione di cui all'art. 20. Qualora i rifiuti prodotti da tali utenze risultassero in quantitativi inferiori rispetto al dimensionamento del servizio, la relativa segnalazione presso i competenti uffici del Comune sarà a cura del produttore.

4. Qualora non sia assicurata la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo e ciò comporti costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive che il Comune

dovesse sostenere a seguito della violazione.

Articolo 18 – Rifiuti provenienti da attività mercatale

Nelle aree mercatali devono essere suddivisi gli R.S.U., la plastica, la carta, le cassette in legno ed in plastica.

Gli ambulanti sono tenuti ad accatastare i rifiuti, divisi per tipologia e ridotti di volume, secondo le modalità definite dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.

I rifiuti organici devono essere riposti sfusi negli appositi cassonetti messi a disposizione.

Articolo 19 - Luna park, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche devono essere mantenute pulite durante l'uso e i rifiuti devono essere posizionati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti sia dall'afflusso di pubblico sia dalla permanenza in loco delle carovane.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori (negli appositi contenitori).

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO

Articolo 20 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le definizioni inerenti la disciplina degli imballaggi sono quelle previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 22/1997.
- 2. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.
- 3. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e, in secondo luogo, al loro riciclaggio.
- Ai sensi dell'art. 38, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997 sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, riuniti nel CONAI, i costi per:
 - il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
- Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997 i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E del D.Lgs. n. 22/1997 e i relativi obiettivi intermedi.
- E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO 4 - ASSIMILAZIONE PER OUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 21 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

- Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti d), e), f) del comma 2. dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).
- La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997.
- Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, pertanto i produttori di tali rifiuti possono organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, ovvero conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta eventualmente istituito.

Articolo 22 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- 1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviene per qualità e per quantità.
- Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18. comma 2. lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/07/1984, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Lgs. n. 22/1997, così come riportati nell'elenco allegato al presente regolamento sostto la lettera A.
- L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani, viene stabilita e variata sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 23 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

- I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico.
- In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà del Consiglio Comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:
 - frigoriferi;
 - surgelatori e congelatori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria;
 - televisori

Articolo 24 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

 La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del D.Lgs. n. 22/1997.

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 25 - Gestione dello spazzamento

- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata.
- 2. Il servizio può essere svolto dal Comune in economia, o mediante appalto a terzi.
- Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati al Responsabile del competente Servizio del Comune, che provvede anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo del gestore del servizio di raccolta rifiuti.
- Le modalità di esecuzione del servizio sono le seguenti:
 - a) Spazzamento strade pubbliche:
 - raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dal Responsabile del competente Servizio del Comune;
 - b) Cestini e contenitori:
 - allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico il soggetto gestore del servizio provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori. Nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo;
 - i cestini nelle aree pubbliche devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste dal competente organo.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.

Articolo 28 - Pubblicità del regolamento.

- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Servizio interessati.

Articolo 29 - Entrata in vigore.

- Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, acquisiti i pareri favorevoli dei competenti organi sanitari e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 2. Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale.

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Rifiuti assimilati agli urbani

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, etc...) come previsto nei punti a) e b), comma I dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97
- Rifiuti di carta, cartone e similari
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legni provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica , stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelli e simil pelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri adesivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica